

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n. 65 del 15/12/2025

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta ivi contenuta;

PRESO ATTO, ai sensi del regolamento di organizzazione di questa Agenzia:

- a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del procedimento;
- b) del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio;
- c) del parere di legittimità espresso dal Dirigente del Servizio;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;

VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;

VISTA la DGR n. 183 del 5 marzo 2025 con la quale è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU), l'Avv. Giacomo Leonello Leonelli;

VISTO il DPGR n. 23 del 26 marzo 2025 con il quale è nominato, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 183/2025, quale Amministratore Unico dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADiSU), ai sensi dell'articolo 10-quater della legge regionale 6/2006, l'Avv. Giacomo Leonello Leonelli, a decorrere dalla data del presente decreto per la durata di tre anni, in conformità al comma 1 del medesimo articolo 10-quater;

VISTO il decreto del dell'Amministratore Unico n. 63 del 31.12.2024 di adozione del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2025-2027;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Agenzia;

RICHIAMATO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 103 del 10/11/2017 avente ad oggetto “Revisione delle partecipazioni possedute dall'agenzia ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 101 del 31/12/2018 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Direttore generale n. 79 del 31/12/2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Direttore generale n. 109 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Direttore generale n. 94 del 29/12/2021 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 29 del 29/12/2022 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario n. 72 del 14/12/2023 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

VISTO il Decreto dell'Amministratore Unico n. 64 del 31/12/2024 avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del d. lgs. 19 giugno 2016 n. 175 prevede che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*;

CONSIDERATO che l'art. 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016 n. 175 stabilisce, inoltre, che *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*;

ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che l'Agenzia, fermo restando quanto indicato al punto precedente, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e, cioè:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 26/04/2017 avente ad oggetto "Adesione all'assunzione della qualità di socio consorziato di Umbria Digitale S.c. a r.l." mediante la quale si accettava l'assegnazione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. pari allo 0,000784% per un valore di € 31,36;

VISTA la D.D. 720 del 14/09/2018 con cui è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2018) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale;

VISTA la D.D. 790 del 14/10/2019 con cui è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2019) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale;

VISTA la D.D. 638 del 25/09/2020 con cui è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2020) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale;

VISTA la D.D. 572 del 12/08/2021 con cui è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2021) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale;

VISTA la nota prot. n. 25282 del 22/12/2021 avente ad oggetto "Oggetto: Fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl." Con la quale veniva comunicato che "è stato stipulato l'Atto di Fusione per Incorporazione di:

Umbria Digitale S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via Pontani n. 39, CF/PIVA e Reg. Imprese n. 03761180961 in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via E. Dal Pozzo snc, CF/PIVA e Reg. Imprese n. 02915750547, in attuazione della L.R. n. 13/2021 "Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali.

Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.".

L'efficacia della suddetta fusione decorre dal 1° gennaio 2022 e pertanto da tale data Umbria Salute e Servizi Scarl – che contestualmente assumerà la denominazione di "Punto Zero S.c.ar.l." – subentra senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., in tutto il patrimonio attivo e passivo, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni così come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura della Società incorporata.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 risulterà operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto societario e commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.”;

CONSIDERATA la deliberazione numero 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018, della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti recante le “*Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. 175/2016*”;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’Allegato A al presente Decreto, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’Agenzia, alla data a cui deve riferirsi la ricognizione di cui al presente atto (31 dicembre 2024), ai sensi di quanto disposto dall’art. 24 del D.lgs. 175/2016, deteneva partecipazione nella società PuntoZero S.c. a r.l.;

RITENUTO pertanto di dover adempiere a quanto previsto dai citati articoli 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024;

DECRETA

1. **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
2. **di approvare** la proposta di mantenimento della partecipazione societaria diretta di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Agenzia e che svolge attività pertanto riconducibili a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016. L’allegato A, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, si compone delle seguenti parti con riferimento alla situazione al 31/12/2024:
 - rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente
 - scheda di dettaglio delle società partecipate
 - schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
 - schema per il censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società e di enti partecipate;
3. **di dare atto che** il presente provvedimento è **soggetto** a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Enti controllati - Società partecipate” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
4. **di dichiarare** che l’atto è immediatamente efficace.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Giacomo Leonello Leonelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Commissario straordinario n. 103 del 10/11/2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'agenzia ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Commissario straordinario n. 101 del 31/12/2018 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Direttore generale n. 79 del 31/12/2019 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Direttore generale n. 109 del 28/12/2020 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Direttore generale n. 94 del 29/12/2021 è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Commissario straordinario n. 29 del 29/12/2022 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2021, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Con Decreto del Commissario straordinario n. 72 del 14/12/2023 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”.

Con Decreto dell'Amministratore Unico n. 64 del 31/12/2024 si è provveduto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.”.

L'art. 20 comma 1 del d. lgs. 19 giugno 2016 prevede che *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”.*

L'art. 26 comma 11 del succitato decreto stabilisce, inoltre, che *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”*.

Ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Agenzia, fermo restando quanto indicato dall'art 4 comma 1, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P. e, cioè:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto:

- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente
- le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e le proprie finalità istituzionali quali espresse nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 6/2006)

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 26/04/2017 avente ad oggetto *“Adesione all'assunzione della qualità di socio consorziato di Umbria Digitale S.c. a r.l.”* si è provveduto all'acquisizione della quota di partecipazione in Umbria Digitale S.c. a r.l. pari allo 0,000784% per un valore di € 31,36. Nell'anno 2018 con D.D. 720 del 14/09/2018 è stato disposto il versamento per il contributo annuale (riferito all'annualità 2018) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale. Nell'anno 2019, con D.D. 790 del 14/10/2019 è stato disposto il versamento per il contributo annuale al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale. Nell'anno 2020, con D.D. 638 del 25/09/2020 è stato disposto il versamento per il contributo annuale al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale.

Nell'anno 2021, con D.D. 572 del 12/08/2021 è stato disposto il versamento per il contributo annuale) al fondo consortile per la partecipazione in Umbria Digitale.

Con nota prot. n. 25282 del 22-12-2021 avente ad oggetto “Oggetto: Fusione per incorporazione di Umbria Digitale Scarl in Umbria Salute e Servizi Scarl.” veniva comunicato che *“è stato stipulato l’Atto di Fusione per Incorporazione di:*

Umbria Digitale S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via Pontani n. 39, CF/PIVA e Reg. Imprese n. 03761180961 in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., con sede in Perugia, Via E. Dal Pozzo snc, CF/PIVA e Reg. Imprese n. 02915750547, in attuazione della L.R. n. 13/2021 “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali.

Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.

L’efficacia della suddetta fusione decorre dal 1° gennaio 2022 e pertanto da tale data Umbria Salute e Servizi Scarl – che contestualmente assumerà la denominazione di “Punto Zero S.c.ar.l.” – subentra senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., in tutto il patrimonio attivo e passivo, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni così come in tutti gli obblighi ed impegni di qualsiasi natura della Società incorporata.

A seguito della suindicata operazione di fusione per incorporazione, dalla data del 01.01.2022 risulterà operativa la sola “PuntoZero S.c.ar.l.” alla quale occorrerà fare riferimento per qualsiasi rapporto societario e commerciale, anche se sorto precedentemente a tale data.”;

La partecipazione oggetto della ricognizione è conforme ai requisiti e/o al le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 del TUSP ed è riconducibile alla casistica di cui all’art. 4 lettera a) del TUSP.

Puntozero S.c. a r.l. è una società a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello in house providing di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, istituita con Legge Regionale 2 agosto 2021, n. 13. “Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.”

PuntoZero S.c.ar.l. ha natura consortile, finalità mutualistica senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l’organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi singolarmente e nel loro insieme.

La Società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (Art. 4, comma 1, TUSP); la stessa legge regionale istitutiva sopra citata all’art. 2 commi da 3 a 6, definisce i compiti affidati alla Società, testualmente afferma:

“3. La Società eroga i seguenti servizi di interesse generale:

a) sviluppo dell’innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all’articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2014;

b) cura delle attività per l’erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza, compresa l’attività di front-office di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;

c) sviluppo e gestione del data center regionale e della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

d) progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;

e) gestione dell’Osservatorio epidemiologico regionale di cui all’articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi.

4. L’attività d’interesse generale si svolge anche mediatamente, tramite l’erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni socie, quali il supporto tecnico-

operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, nell'ambito dell'organizzazione interna dei singoli enti soci.

5. La società può assumere il ruolo e le funzioni di “organismo intermedio” responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento rispetto alle risorse dei fondi europei ai sensi delle normative europee e nazionali in materia.

6. PuntoZero S.c.ar.l., nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente ai soggetti pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture. La società consortile può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT”

Nell'ambito di cui sopra svolge le attività di cui alla lett. a), d) ed e) dell'art. 4 comma 2, TUSP.

La società non presenta alcuna delle casistiche di cui all'art. 20, comma 2, TUSP.

In relazione ad una valutazione di convenienza e sostenibilità si rileva che i documenti di bilancio, dalla data della sua esistenza, mostrano l'equilibrio economico finanziario, con un risultato d'esercizio positivo. Equilibrio confermato anche nei piani annuali e budget previsionali.

Tutto ciò premesso e considerato si propone all'Amministratore Unico

- **di fare proprio** il documento istruttorio e la conseguente proposta del Dirigente del Servizio Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni, corredato dei pareri e del visto di cui agli artt. 23 e 24 del regolamento interno di questa Agenzia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essa contenute;
- **di approvare** la proposta di mantenimento della partecipazione societaria diretta di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Agenzia e che svolge attività pertanto riconducibili a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D.lgs. 175/2016. L'allegato A, come indicato nelle citate linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti, si compone delle seguenti parti con riferimento alla situazione al 31/12/2024:
 - rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente
 - scheda di dettaglio delle società partecipate
 - schema per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
 - schema per il censimento annuale dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo di società e di enti partecipate;
- **di dare atto che** il presente provvedimento è **soggetto** a pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia in “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Enti controllati -Società partecipate” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Perugia, 15/12/2025

L'istruttore

Camilla Roveda

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio.

Perugia, 15/12/2025

Il responsabile dell'Istruttoria

Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Ai sensi del regolamento di organizzazione dell'Agenzia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del documento istruttorio in quanto l'atto non comporta impegni di spesa a carico del bilancio.

Riferimento pratica finanziaria : /

Perugia, 15/12/2025

Il Dirigente del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

(Visto apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)

Riferimento pratica finanziaria: /

PARERE DI LEGITTIMITA'

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Agenzia, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 20 e 26 comma 11 del d. lgs. 19 giugno 2016, n. 175, come integrato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

Il Dirigente

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sullo stesso è stato espresso il prescritto parere di regolarità tecnico-amministrativo e di regolarità contabile;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

all'Amministratore Unico dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario l'adozione del presente atto.

Perugia, 15/12/2025

Il Dirigente del

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E SERVIZI
COMUNI

Stefano Capezzali

(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della normativa vigente)